

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere -

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere -

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E., nato il (OMISSIS);

C.R., nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, del 13.10.2011.

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'avv. Spinosa Luigi, che si associa;

Udito il difensore, Avv. Lo Cascio Loredana, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice di pace della medesima città del 31.5.2010, di condanna degli imputati per il delitto di cui *all'art. 633 c.p.*.

2. Ricorrono, assistiti da difensore, gli imputati lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale confermato la condanna in primo grado nonostante mancasse la condizione di procedibilità integrata da una valida querela (non ritenendo tale

quella presentata dalla parte offesa, affetta da vizio di mente e come tale incapace) e comunque ricorressero i presupposti per l'applicazione della scriminante dello stato di necessità (atteso lo stato di indigenza degli imputati).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Sul primo profilo, in quanto - secondo il costante insegnamento di questa Corte - è valida la querela presentata personalmente dal maggiorenne infermo di mente e non dichiarato interdetto, in quanto la situazione d'infermità, impeditiva dell'esercizio del diritto di querela implica l'incapacità di autodeterminazione consapevole e volontaria. (In motivazione la Corte ha precisato che sarebbe incongruo affermare che la volontà di un soggetto, che pure ha compreso il disvalore sociale di atti da cui risulta danneggiato, una volta espressa, debba soccombere di fronte all'astratta considerazione che la sua volontà sia legalmente viziata) (Cass. sez. 3[^], n. 12.5.2010, n. 27044).

Sul secondo profilo, per quanto segue.

Il primo dato di fatto dal quale partire è che gli imputati hanno occupato stabilmente l'immobile avendolo trasformato nella loro residenza fissa.

Il secondo elemento che viene in rilievo è il dettato *dell'art. 54 c.p.*, nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all'imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia "attuale". Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce *contra ius* - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374).

L'attualità del pericolo, per *argumentum a contrario*, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.

Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto.

Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (*rectius*: imminente) bensì permanente proprio perchè l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo.

Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata *dell'art. 54 c.p.*, alla luce *dell'art. 42 Cost.*, non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compreso in permanenza perchè, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305;

Cass. 7183/2008 riv 239447.

Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa.

In conclusione, la doglianza deve ritenersi infondata in quanto una condizione di indigenza non può legittimare, ai sensi *dell'art. 54 c.p.*, un'occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un'esigenza abitativa.

2. Ne consegue, per il disposto *dell'art. 616 c.p.p.*, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile R.F. in questo grado di giudizio che liquida in Euro 2000,00 oltre iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013